



**CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLA LIGURIA
CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI**

DELIBERA IN DATA 12/01/2009, n°60

OGGETTO: Parere in ordine al D.L. n.411 del 17.12.2008 Rete di fruizione escursionistica della Liguria.

L'anno duemilanove, addì dodici del mese di gennaio, alle ore 15.00, in Genova, nel Salone del Palazzo della Provincia, si è adunato in seduta di prima convocazione il Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria per deliberare sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Presiede il Presidente Repetto

Partecipa in qualità di Segretario: Bruno Cervetto

Sono presenti all'esame della pratica n. 24 Consiglieri

Il Presidente fa rilevare che il quorum strutturale del C.A.L. è ridotto a 24 membri, a seguito della decadenza dalla carica dei Consiglieri Revetria Pietro e Scapazzoni Eraldo, decaduti dalla carica di Presidenti di Comunità Montane

Il Consiglio delle Autonomie Locali

- Visto l'art. 5, 1° comma, lett. b) e lett. c) dell a L.R. 26.5.2006, n.13;
- Considerato che in data 18.12.2008 è pervenuto al C.A.L. il D.L. n.411 del 17.12.2008;
- Visto l'o.d.g. inviato ai Consiglieri prot. 1 in data 5 gennaio 2009 e che in tale o.d.g. è iscritto al n. 2.2) l'espressione del parere relativo al provvedimento sopraindicato;
- Sentito il Presidente

Delibera

- Di formulare il parere in ordine al sopraindicato P.D.L. n.411 del 17.12.2008.

Il CAL esprime parere favorevole, subordinatamente all'accoglimento delle seguenti osservazioni.

“Il DDL in esame si pone l'obiettivo di unificare la rete di fruizione escursionistica della Liguria (REL), che viene individuata come insieme dei percorsi iscritti ad un'apposita Carta inventario.

Per l'iscrizione di un sentiero alla Carta sono richieste garanzie di continuità di gestione e manutenzione da parte del proponente l'iscrizione; su analogo meccanismo si fonda il programma annuale regionale, volto sostanzialmente al coordinamento della concessione di contributi mirati per il mantenimento e la valorizzazione della REL stessa.

Dall'analisi del DDL si rileva quanto segue.

Si ritiene che le Province (per le competenze oggetto del DDL) debbano essere coinvolte nella fase preparatoria del Programma regionale annuale di attività ed interventi, al fine di mantenere una unitarietà territoriale di programmazione degli interventi, anche prevedendo il vaglio della proposta di Programma regionale annuale da parte di un comitato tecnico composto da Regione e Province.

Sarebbe quindi opportuno attribuire alle Province un ruolo più sostanziale in fase di programmazione e coordinamento della progettualità di interesse locale, al fine di conferire la massima efficacia allo strumento. Nell'attuale versione, il DDL assegna alle Province solo compiti di vigilanza, in ciò deprimendone la funzione cardine di attuazione della programmazione regionale e di coordinamento degli interventi a livello locale.

Sebbene, rispetto a bozze precedentemente esaminate, il DDL sia stato fortemente semplificato, lo stesso sembra tuttavia ancora caratterizzato dalla previsione di alcuni adempimenti che potrebbero rendere difficoltosa l'attuazione e l'efficacia del meccanismo proposto.

Tra questi si richiamano in particolare:

- i requisiti richiesti per l'iscrizione alla carta inventario (art. 4 comma 3), in rapporto ai tempi previsti all'art. 14 comma 1, in particolare nel caso dell'eventuale applicazione di procedure di esproprio;
- i requisiti di cui al comma 4 dell'articolo 9 per la presentazione di progetti e la richiesta di contributi, in particolare nel caso del mantenimento della lettera a).

Elemento fondante il contenuto del DDL è il documento "*Carta Inventario*", che per le Province assume valenza di carattere pianificatorio. Sarebbe utile che la Carta Inventario venisse condivisa, a livello informatico nell'ambito del sistema informativo regionale, con i sistemi informatici delle Province prevedendo opportune modalità di scambio dei dati, ed eventualmente assegnando alle Province specifici compiti di aggiornamento, prevedendo anche Sistemi di GPS.

Per quanto concerne la segnaletica, il DDL propone l'unificazione dei segnavia a livello regionale, sulla base della segnaletica elaborata dalla Commissione Centrale del Club Alpino Italiano. Il territorio della Provincia di Genova (al pari di quello Savonese) è interessato da una segnaletica, realizzata dalla Federazione Italiana Escursionismo, basata su pittogrammi geometrici.

L'eventuale eliminazione - anche graduale - di detta segnaletica ormai tradizionale desta più di una perplessità, sia per i rapporti con il mondo del volontariato, sia - in particolare - per quanto riguarda la gestione di una fase di transizione che non potrà essere di breve durata.

A proposito si chiede quindi che il testo venga modificato o integrato in modo da consentire il mantenimento della tipologia di segnavia - pittogramma geometrico - attualmente presente sul territorio provinciale.

Si ritiene, inoltre, opportuna la distinzione dei diversi sentieri in base alla tipologia di fruizione (a piedi, in bici o a cavallo). Sarebbe, quindi, auspicabile che, nell'ambito della *Carta Inventario*, vi fosse una specifica attribuzione delle modalità d'uso prevalente dei percorsi. Si propone perciò di introdurre a livello regionale una nuova segnaletica verticale, per differenziare gli itinerari a piedi da quelli a cavallo o in mtb, nell'ottica di quanto già esplicitato nei punti precedenti.

Poichè si prevede che l'asse portante della REL sia costituito dall'Alta Via dei Monti Liguri, si ritiene che l'approvazione di una legge regionale sulla fruizione escursionistica avrebbe potuto comprendere il superamento della l.r. 5/93 (Individuazione dell'itinerario escursionistico denominato "Alta Via dei Monti Liguri" e disciplina delle relative attrezzature), mantenendone, integrandole in un contesto più ampio, quelle disposizioni che hanno dato prova di effettiva utilità.

Si richiede inoltre di verificare la compatibilità con la legislazione europea già approvata o in fase di approvazione.

Si suggerisce inoltre di eliminare dal testo della Relazione introduttiva i riferimenti ad interventi di Associazioni di carattere locale (pag. 1) o ad singole persone (pag. 2).

Di seguito si dettagliano osservazioni specifiche su alcuni articoli del DDL.

Articolo 1 (Oggetto e finalità)

comma 1: correggere "definita" con "definito"

comma 3: correggere "costituita" con "costituito"

Articolo 2 (Definizioni)

comma 1 lett. b): si suggerisce di esplicitare l'inclusione della segnaletica (pali con cartelli di indicazione e direzione etc.) e dei segnavia (pittogrammi, targhe etc.) tra le attrezzature correlate alla REL.

Articolo 3 (Struttura e caratteristiche della REL)

comma 2 lett. e): sembra più pertinente citare la L. 26 gennaio 1963 n. 91 "Riordinamento del Club Alpino Italiano" anziché la L. 776/85.

Articolo 4 (Carta Inventario dei percorsi escursionistici della Liguria)

comma 2: si propone di inserire, tra i soggetti proponenti l'iscrizione dei percorsi alla Carta Inventario, anche i Comuni e le Comunità Montane, i quali peraltro già figurano, all'art. 9, tra gli Enti che presentano i progetti ai fini della predisposizione del Programma regionale di cui all'art. 8.

comma 6: sembra opportuno richiamare anche l'art. 5 comma 3 del D. lgs. 285/92, con riferimento ai tratti di raccordo eventualmente ricadenti nell'ambito di centri abitati

comma 8: si ritiene opportuno che la cadenza - annuale o pluriennale - con la quale la Giunta Regionale provvede all'aggiornamento della Carta Inventario sia fissata nell'ambito della legge.

Articolo 5 (Dichiarazione di pubblico interesse)

comma 1: sostituire "dell'attività escursionistica" con "dei territori interessati dalla REL"

Articolo 6 (Linee Guida regionali)

comma 1 lett. a): si propone la sostituzione con il seguente testo:

a) le linee guida regionali per la realizzazione e il posizionamento dei segnavia e della segnaletica verticale dei percorsi escursionistici, nel rispetto della specificità dei segnavia storicamente in uso a livello provinciale;

Le linee guida regionali, inoltre, dovrebbero prendere in considerazione anche documenti tecnici della Federazione Italiana Escursionismo ed essere definite di concerto con le Province e gli Enti Parco, che dovranno tradurle in specifici capitoli prestazionali tipo.

Articolo 7 (Rapporti della REL con gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica)

comma 1: occorre che siano puntualmente individuati i piani che devono recepire la Carta Inventario, in linea con quanto già previsto al comma 1 dell'art. 4: PTCP, PTR, PTC e PUC.

È da correggere "individuati" con "individuato".

Articolo 8 (Programma regionale annuale di attività e di interventi)

Vale quanto sopra specificato sul ruolo delle Province.

Sarebbe opportuno prevedere di un doppio livello di programmazione, uno regionale (per gli interventi di rilevanza regionale relativi alle grandi dorsali della rete escursionistica, a partire dalla Alta Via dei Monti Liguri (AVML) ed uno di coordinamento provinciale, relativo alla predisposizione di una banca progetti prioritari a livello locale da costruire attraverso una specifica commissione mista Regione – Province;

Non è specificato peraltro come tale Programma regionale si coordini con il Programma regionale per l'Alta Via dei Monti Liguri (L.R. n. 5/1993, art. 10 bis) che già prevede finanziamenti specifici all'Associazione Alta Via per iniziative ed interventi su tale percorso (vedi anche articolo 9).

Articolo 9 (Progetti per la predisposizione del Programma regionale)

comma 4: la lettera a) è pleonastica, in quanto per i percorsi inseriti nella Carta Inventario tale documentazione è già stata acquisita dalla Regione.

Articolo 10 (Criteri e misure degli interventi finanziari)

Comma 4: aggiungere : "di cui all'art. 1" dopo "contributi o fondi regionali"

Articolo 11 (Norme generali di comportamento)

comma 3: correggere integrando: "è fatto divieto di transitare..."

Articolo 15 (Norma finanziaria)

L'intero articolo risulta da aggiornare con estremi finanziari aggiornati al bilancio 2009 della Regione Liguria e con riferimento a risorse congrue con l'obiettivo dell'avvio della REL sull'intero territorio regionale.

Procedutosi a votazione palese per alzata di mano, con l'assistenza degli scrutatori, si constata il seguente risultato:

Presenti	N. 24
Votanti	N. 24
Maggioranza	N. 13
Voti Favorevoli	N. 24
Voti contrari	N. 0
Astenuti	N. 0

Il Presidente in conformità dichiara approvata all'unanimità la proposta.

DEL CHE SI E' REDATTA LA PRESENTE DELIBERAZIONE N. 60

CHE PREVIA LETTURA E CONFERMA, VIENE COSI' SOTTOSCRITTA

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(F.TO Alessandro REPETTO)

SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
(F.TO Bruno CERVETTO)

**COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO DEL PROVVEDIMENTO ESTRATTO
DALLA RACCOLTA DEGLI ATTI ORIGINALI DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE
LOCALI DELLA LIGURIA ADOTTATI NELLA SEDUTA DEL 12 GENNAIO 2009**

Genova 12 GENNAIO 2009

***Il Segretario
Dr. Bruno Cervetto***